

mente adoperata per la loro fabbricazione; rapporto che sarà determinato nel relativo regolamento.

« Corrispondentemente a tale disposizione, la farina e gli altri generi di cui sopra, che venissero importati dall'estero, pagheranno l'intera tassa di lire 2 nelle proporzioni sopra stabilite. »

L'onorevole Sartoretti poi ha proposto un altro emendamento, col quale, dopo le parole *sui prodotti*, si dovrebbe aggiungere: *ottenuti dalla macinazione dei cereali*.

La parola spetta all'onorevole Righi, per isvolgere il suo emendamento.

RIGHI. L'emendamento che noi ci siamo permesso di proporre alla Camera non ha altro intendimento che quello di rendere praticamente attuabili le intenzioni che animarono la Commissione quando dettava l'articolo 6. È massima che emerge replicatamente affermata nella relazione, colla quale la Commissione ci accompagnò il suo progetto di legge, che la tassa di macinazione debba colpire esclusivamente i cereali che vengono consumati nell'interno del regno, e non debba pregiudicare menomamente ai cereali che sono destinati al commercio di esportazione.

Di conformità a questo principio, la Commissione credette provvedere nell'articolo 6 per modo che, avvenendo l'esportazione dei prodotti della macinazione, si debba restituire la tassa di lire 2, fatta eccezione del solo 10 per cento. Questa disposizione di legge corrisponde alle intenzioni della Commissione soltanto parzialmente. In fatti basterà avvertire come, quando si conduce al mulino un quintale di grano, non si ottenga che dal 75 all'80 per cento soltanto di farina commerciabile, nel mentre il rimanente risulta in altrettanta crusca, fatta eccezione del 3, o 4 per cento che va perduto in polvere ed in volatilia. Se l'esportazione della farina seguisse come farebbe mostra di credere la Commissione, che, cioè, ai territori doganali di confine il commerciante si presentasse con tutti i prodotti della macinazione, cioè colla farina unitamente alla crusca rispettiva, in tal caso sarebbe perfettamente vero che il commerciante otterrebbe la restituzione di tutto l'importo della tassa pagata, fatta eccezione del 10 per cento e di quella piccola quantità del 4 per cento che corrisponderebbe alla volatilia perduta. Ma la cosa va diversamente. All'estero si esporta soltanto la farina commerciabile, le crusche rimangono all'interna consumazione.

Ora se è vero, come nessuno vorrà negare, che l'esportazione avviene soltanto per le farine commerciabili; se è vero che queste non rappresentano che circa l'ottanta per cento del volume complessivo del grano per la macinazione del quale si son dovute pagare due lire; se ciò è vero, come non vi può esser dubbio, non verrebbe restituita l'intera tassa quando non si accettasse il mio emendamento, ma ne sarebbero restituite

soltanto quattro quinte parti. Qualora voi accettiate quest'emendamento, come non mi pare possa essere dubbio, non solo sarà provveduto al commercio d'esportazione delle farine, ma eziandio a quello dei prodotti che colla farina si formano, come il pane, il biscotto e le paste, le quali ultime specialmente formano oggetto d'un commercio importante per alcune delle nostre città, quali sono Genova e Napoli.

A completare il nostro emendamento abbiamo creduto necessario d'aggiungere eziandio il concetto che la farina la quale viene importata dall'estero debba pagare una tassa d'importazione la quale corrisponda esattamente a quella tassa che viene pagata dal produttore nazionale, allo scopo d'ottenere la medesima quantità di farina.

Mi spiego.

L'unico motivo in forza del quale si stabilì una tassa d'importazione per le farine, si fu quello di proteggere l'industria della macinazione nazionale. Ora, se foste disposti a lasciar pagare all'introduttore dall'estero di cento chilogrammi di farina la tassa di lire 2 soltanto, ne avverrebbe ch'egli avrebbe un vantaggio sul macinatore nazionale; imperocchè il macinatore nazionale, per ottenere cento chilogrammi di farina, ha dovuto adoperare una quantità ben maggiore di quella di un quintale di grano, ha dovuto quindi pagare una tassa maggiore di lire due, di quella tassa cioè alla quale sarebbe soltanto assoggettato chi introduce farine dall'estero.

Io credo che queste ragioni siano di tutta evidenza, per modo che mi sembrerebbe di abusare della tolleranza vostra se mi dilungassi in ulteriori dimostrazioni.

Io prego quindi il ministro e la Commissione ad accettare questo emendamento, il quale, mi giova ripeterlo, a null'altro intende se non che a rendere praticamente attuabile l'intenzione che doveva animare la Commissione quando dettava questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sartoretti.

SARTORETTI. Io credo che vi sia da rettificare un semplice equivoco nella redazione dell'articolo 6, quale ci fu presentato dall'onorevole Commissione nel progetto da essa emendato.

L'articolo 6 incomincierebbe con queste parole: « Sui prodotti menzionati nell'articolo primo, ecc. » Ora il frumento, il granturco, la segala, l'avena, le fave sarebbero così i prodotti colpiti; ma non è stata certamente intenzione dell'onorevole Commissione di colpire di un dazio il frumento, il granturco, ecc., provenienti dall'estero, bensì di colpire le farine ottenute dalla macinazione di questi cereali.

Epperò io propongo che all'articolo 6 sia praticato questo emendamento: